# REGOLAMENTO (CEE) N. 2268/72 DELLA COMMISSIONE

**del 26 ottobre 1972**

**che modifica i regolamenti n. 785/67/CEE e n. 282/67/CEE della Commissione per quanto riguarda il prezzo da pagare all'atto di un'offerta di vendita all'intervento nel settore delle materie grasse**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 (2), in particolare gli articoli 11, paragrafo 5 e 26, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2501/71 (4), ed il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1594/72 (6), fissano le condizioni di pagamento dell'olio d'oliva e dei semi oleosi offerti all'intervento ; che è opportuno determinare il prezzo da pagare quando l'olio d'oliva o i semi oleosi offerti all'intervento si trovano già nel magazzino in cui sono presi in consegna dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 785/67/CEE ed all'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE viene aggiunto il seguente comma :

« Questo può essere aumentato delle spese di entrata in magazzino solo nel caso in cui il venditore effettua la messa in magazzino dopo l'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 258 del 22. 11. 1971, pag. 7.
(5) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 18.